



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 13/09/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFLATTIVE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno **2012** addì **tredici** del mese di **Settembre** alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Sindaco	Presente
VESENTINI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
MARCONI MARTINA	Consigliere Comunale	Assente
OLIOSI LEONARDO	Consigliere Comunale	Presente
MENINI CESARE	Consigliere Comunale - Presidente	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
VALBUSA VANIA	Consigliere Comunale	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
DAL FORNO MARCO	Consigliere Comunale	Presente
MOLINARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Consigliere Comunale	Presente
BENINI SILVANO	Consigliere Comunale	Assente
MAZZI CORRADO	Consigliere Comunale	Assente
FORNARI VALENTINA	Consigliere Comunale	Presente
LUGO MARIA GRAZIA	Consigliere Comunale	Assente
CORDIOLI NICOLA	Consigliere Comunale	Presente
PASINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
PEZZINI ALBINO	Consigliere Comunale	Presente
SACHETTO FAUSTO	Consigliere Comunale	Assente
VICENTINI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
MORANDINI GIAN LUCA	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. 16 Assenti n. 5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria: _____

Uff. proponente: _____

Uff. _____: _____



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFLATTIVE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 16
Maggioranza	n. 9
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	nessuno

Il Consiglio Comunale approva.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE, CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFLATTIVE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

Premesso che l'art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Vista la modificazione apportata al D. Lgs. 218/1997 dalla Legge 220/2010 che ha modificato la sanzione in caso di definizione dell'accertamento con adesione portandola da un quarto a un terzo del minimo;
Rilevata la necessità, anche in considerazione di alcune richieste di accertamento con adesione relative all'imposta comunale sugli immobili per la definizione di alcune aree edificabili da sottoporre a corretta imposizione, di adottare il regolamento per le misure deflattive;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i regolamenti vanno approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio del medesimo anno;

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 è stata disposta la proroga per i termini di approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31/10/2012;

S I P R O P O N E

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione delle misure deflative in materia di entrate tributarie.
- 2) Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal primo gennaio 2012.
- 3) Di incaricare il responsabile del settore Ragioneria e Finanze dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL PROPONENTE

F.to Leonardo Oliosì



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFLATTIVE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 63 DEL 13/09/2012
IN VIGORE DA 01.01.2012**



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Scopo del presente regolamento è introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere ad esigenze di efficacia e riduzione di adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati ai principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria, riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 50 L. 449/97, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- a) Accertamento con adesione mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria;
- b) Autotutela in base alla quale l'amministrazione procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'annullamento (autotutela sostitutiva) o alla rettifica (autotutela rettificativa) dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezze.

Da ciò risulta tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n° 218, dalla legge 220/2010 e secondo le disposizioni seguenti.

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 2 - Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del Tributo o un suo delegato.

Art. 3 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
2. dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività d'ufficio, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, entro i termini per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico o di posta elettronica.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, con mezzi idonei, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 6 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del Tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 7 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

3. Relativamente alla Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, se riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
5. Competente all'esame dell'istanza è il Servizio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile secondo quanto disposto dal D. Lgs. 218/97.

Art. 8 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'anzidetta adesione.

Art. 9 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO III

AUTOTUTELA

Art. 10 - OGGETTO DELL'ISTITUTO

1. Il presente istituto, ispirato ai principi generali di cui all'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, L. 656/1994 (art. 2-quater) e al D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 11 - ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

Art. 12 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO O REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - Errore di persona
 - Evidente errore logico o di calcolo
 - Errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - Doppia imposizione o tassazione
 - Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
 - Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
 - Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o di revoca all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 13 - CRITERI DI PRIORITA' E OPPORTUNITA'

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 14 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento o di revoca all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, al Funzionario responsabile del Tributo.

Art. 15 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento o revoca all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al responsabile che ha emanato l'atto.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore l'01 gennaio 2012.
3. E' abrogata altresì ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MENINI CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI